

ministrazione ferroviaria tutti gli agenti tecnici ed amministrativi già dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra; e se non creda altresì conveniente utilizzare le speciali attitudini degli agenti stessi che si trovano sotto le armi, destinandoli al servizio militare ferroviario con pari grado dei loro colleghi militarizzati ».

RISPOSTA. — « Il concetto informatore delle disposizioni impartite con la circolare di questo Ministero (Ufficio esonerazioni temporanee) n. 3, in data 24 gennaio corrente anno, è quello di ridurre fin dove possibile il numero degli uomini esonerati dal servizio militare e di far cadere le esonerazioni, quando assolutamente indispensabili, a preferenza sui militari di classi anziane e sui presunti permanentemente inabili alle fatiche della guerra.

« In base a tale concetto si sta effettuando anche la revisione delle dispense eccezionali concesse al personale ferroviario per il titolo di indispensabilità e di insostituibilità. Soggiungo anzi che, per togliere ogni ragione di legittimo malcontento e visto che per esigenze imprescindibili del servizio ferroviario un buon numero di dispense per il personale degli uffici avrebbe dovuto essere mantenuto, ho disposto che vengano senz'altro restituiti alle ferrovie tutti gli agenti di tale categoria appartenenti alle classi dal 1879 al 1884, comprese, e che successivamente siano incorporati nell'esercito tutti quelli di classi posteriori al 1884, i quali fruiscono attualmente della dispensa eccezionale.

« Quanto al criterio d'impiegare nei servizi ferroviari militari gli agenti del personale d'ufficio delle ferrovie che si trovano sotto le armi, esso viene già praticamente seguito nei limiti del bisogno: ma non potrebbe essere assunto come norma assoluta senza creare un privilegio ingiustificato e senza contravvenire al principio che vuole commisurato l'impiego del personale alle reali esigenze di ciascun servizio.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Bertini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere il suo avviso sul criterio col quale si continua a negare il sussidio dei richiamati alle famiglie dei militari di prima categoria della classe 1895, dopo che essi hanno già compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di servizio cui erano obbligati ».

RISPOSTA. — « I militari sono considerati trattenuti alle armi dopo che hanno compiuti gli obblighi di ferma, e solamente da questa data possono dare titolo alla concessione del soccorso giornaliero alle rispettive famiglie, giusta le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620.

« Ora, i militari di prima categoria della classe 1895 hanno compiuto due anni di servizio, ma non la ferma di leva, poiché, a senso dell'ultimo capoverso dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, la ferma decorre non dal giorno della presentazione dei militari alle armi, ma dal 1º gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva, alla quale l'arruolato è ascritto, compiono il ventunesimo anno di età.

« Per effetto di tale precisa disposizione di legge, i militari della classe 1895, pure essendo venuti alle armi nel gennaio 1915, non compiranno la ferma biennale di leva che alla data del 31 dicembre 1917, e quindi solamente da questa data essi potranno essere considerati come trattenuti alle armi per mobilitazione.

« Tuttavia, tenuto conto della speciale posizione in cui sono venuti a trovarsi i militari della classe 1895 per effetto della notevole anticipazione con cui fu chiamata la loro leva, sono ora allo studio presso questo Ministero dei provvedimenti intesi a mettere le famiglie bisognose dei militari stessi in condizione di poter percepire il soccorso giornaliero prima dell'accennato termine del 31 dicembre 1917.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Bignami. — *Ai ministri della guerra, del tesoro e dell'interno.* — « Per sapere se non credano opportuno di emanare disposizioni perchè i congiunti dei militari morti in guerra, quando hanno diritto a pensione e usufruiscono del sussidio giornaliero, non rimangano privi del pagamento di tale sussidio tra il giorno della liquidazione della pensione ad essi spettante e quello in cui effettivamente ricevono quanto loro è dovuto, e ciò allo scopo di ovviare agli inconvenienti che nei comuni si verificano per l'applicazione del disposto n. 1 della circolare 706 del 13 settembre 1915 del Ministero della guerra, che priva talvolta per qualche mese del sussidio giornaliero coloro che ancora non percepiscono la pensione già liquidata ».